

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: ZELLER ED ALTRI; MEREU ED ALTRI; CÈ ED ALTRI; DI TEODORO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE, FATTA A STRASBURGO IL 5 NOVEMBRE 1992 (1723-2340-2547-2841-3539)

(A.C. 1723 – Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. – 1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dopo la parola: « occitano » è aggiunta la seguente: « , il veneto ».

3. 01. Luciano Dussin, Bricolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. – 1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dopo la parola: « occitano » sono aggiunte le seguenti: « , il piemontese, il provenzale ».

3. 02. Guido Giuseppe Rossi.

(A.C. 1723 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 Maran, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 e 3.13, Zeller, e sugli articoli aggiuntivi 3.01 Dussin e 3.02 Guido Giuseppe Rossi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1723 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata « Carta ».

(A.C. 1723 – Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

(A.C. 1723 – Sezione 5)**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 3.**

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, e a decorrere dalla data di cui all'articolo 2 della presente legge, le disposizioni della Carta stessa si applicano su tutto il territorio nazionale alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei termini indicati nell'allegato A alla presente legge.

ALLEGATO A**DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA
DELLE LINGUE REGIONALI O MINORI-
TARIE***Articolo 8, paragrafo 1:*

a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

b(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e

croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 9, paragrafo 1:

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige.

Articolo 9, paragrafo 2:

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

Articolo 10, paragrafo 1:

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;

a(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 2:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 3:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.

Articolo 10, paragrafo 4:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 5:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 1:

a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

e(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 2:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 1:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e

croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 1:

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e

croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 2:

a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

c: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige.

Articolo 14:

a: lingue delle popolazioni slovene e croate;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, sostituire la lettera b(ii) con la seguente:

b(ii): lingue delle popolazioni parlanti il francese e il ladino.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b(iii).

3. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, sostituire la lettera b(iii) con la seguente:

b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche e croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b(iv).

3. 1. Maran, Boato, Bressa, Leoni.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, sostituire la lettera c(ii) con la seguente:

c(ii): lingue delle popolazioni parlanti il francese e il ladino.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c(iii).

3. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, sostituire la lettera c(iii) con la seguente:

c(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche e croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c(iv).

3. 2. Maran, Bressa, Boato, Leoni.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, sostituire la lettera d(ii) con la seguente:

d(ii): lingue delle popolazioni parlanti il francese e il ladino.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d(iii).

3. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, dopo la lettera d(iii), aggiungere la seguente:

e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

3. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, dopo la lettera d(iii) aggiungere la seguente:

e(ii): lingua delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese e il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

3. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 9, paragrafo 1, sostituire la lettera c(ii) con la seguente:

c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

3. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 9, paragrafo 1, sostituire la lettera c(iii) con la seguente:

d: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige.

3. 10. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 9, paragrafo 2, sostituire la lettera c con la seguente:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese.

3. 11. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 9, paragrafo 2, sostituire la lettera c con la seguente:

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese.

3. 12. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, dopo Articolo 9, paragrafo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 9, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese.

3. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 10, paragrafo 3, sostituire la lettera a con la seguente:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese, il ladino e lo sloveno;

3. 14. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 10, paragrafo 3, sostituire la lettera b con la seguente:

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, e il ladino.

3. 15. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(iii) premettere la seguente:

a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

Conseguentemente, sostituire la lettera a(iii) con la seguente:

a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche e di quelle parlanti il friulano e il sardo.

3. 3. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Maran, Boato, Bressa, Leoni, Collavini.

Al comma 1, allegato A, all'articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(iii) premettere la seguente:

a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e delle popolazioni parlanti il francese, il ladino, il friulano, lo sloveno e il sardo.

3. 16. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, all'articolo 11, paragrafo 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese, il ladino e lo sloveno.

3. 17. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 11, paragrafo 1, dopo la lettera e(ii) aggiungere la seguente:

f(ii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese, il ladino e lo sloveno.

3. 18. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera a con la seguente:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese.

3. 19. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera b con la seguente:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese.

3. 20. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera c con la seguente:

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese.

3. 21. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera e con la seguente:

e: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese.

3. 22. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 14, paragrafo 1, sostituire la lettera a con la seguente:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

3. 23. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Ai fini di cui all'articolo 4 della Carta sono fatte salve le norme nazionali vigenti più favorevoli.

3. 03. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 lettera a) della Carta, nel rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI saranno introdotte misure dirette ad assicurare, anche attraverso l'utilizzo di frequenze dedicate, la diffusione delle lingue friuliana e sarda senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. 04. (Testo modificato nel corso della seduta) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dopo la parola: « occitano » è aggiunta la seguente: « , il veneto ».

3. 01. Luciano Dussin, Bricolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dopo la parola: « occitano » sono aggiunte le seguenti: « , il piemontese, il provenzale ».

3. 02. Guido Giuseppe Rossi.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

